



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con atto C.C. N. 98 del 28.09.2000

Modificato con atto C.C. n. 9 del 01.03.2001

Modificato con atto C.C. n. 49 del 29.07.2003

*Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 30 aprile 2015
In vigore dal 20 maggio 2015*

*Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 14 aprile 2016
In vigore dal 22 maggio 2016*

*Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 27 ottobre 2022
In vigore dal 28 novembre 2022*

INDICE

TITOLO 1°	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1.1.1 - Oggetto	5
Articolo 1.1.2 - Competenza del Servizio	5
Articolo 1.1.3 - Responsabilità	5
Articolo 1.1.4 - Servizi gratuiti e a pagamento	5
Articolo 1.1.5 - Atti a disposizione del pubblico	6
CAPO 2° - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	6
Articolo 1.2.1 - Depositi di osservazione ed obitori	6
CAPO 3° - FERETRI	6
Articolo 1.3.1 - Deposizione della salma nel feretro	6
Articolo 1.3.2 - Verifica e chiusura feretri	7
Articolo 1.3.3 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	7
Articolo 1.3.4 - Fornitura gratuita di feretri	8
Articolo 1.3.5 - Piastrina di riconoscimento	8
CAPO 4° - TRASPORTI FUNEBRI	9
Articolo 1.4.1 - Norme generali per i trasporti	9
Articolo 1.4.2 - Orario e giorni dei trasporti	9
Articolo 1.4.3 - Riti religiosi	9
Articolo 1.4.4 - Modalità del trasporto e percorso	9
Articolo 1.4.5 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri	10
Articolo 1.4.6 - Trasporti gratuiti e a pagamento	10
Articolo 1.4.7 - Trasferimento di salme senza corteo funebre	10
Articolo 1.4.8 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività	11
Articolo 1.4.9 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	11
Articolo 1.4.10 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero	11
Articolo 1.4.11 - Trasporti all'estero o dall'estero	11
Articolo 1.4.12 - Trasporto di ceneri e resti	12
Articolo 1.4.13 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio	12
TITOLO 2°	12
CIMITERI	12
CAPO 1° - CIMITERI	12
Articolo 2.1.1 - Obbligatorietà del Servizio	12
Articolo 2.1.2 - Ammissione nel cimitero e reparti speciali	12
Articolo 2.1.3 - Reparti speciali nel cimitero	13
Articolo 2.1.4 - Disposizioni generali - vigilanza	13
CAPO 2° - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	13
Articolo 2.2.1 - Disposizioni generali	13
Articolo 2.2.2 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private - manutenzione straordinaria e collocazione di ricordi funebri	14
Articolo 2.2.3 - Monumenti, Ornamenti, ornamenti, lapidi ed epigrafi	15
Articolo 2.2.4 - Vigilanza	14
Articolo 2.2.5 - Manutenzione ordinaria	14
Articolo 2.2.6 - Accesso al cimitero	14
Articolo 2.2.7 - Recinzione aree di materiali di scavo	14
Articolo 2.2.8 - Introduzione e deposito di materiali	16
Articolo 2.2.9 - Orario di lavoro	16
Articolo 2.2.10 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti	16
Articolo 2.2.11 - Responsabilità	16
Articolo 2.2.12 - Materiali ornamentali	16

CAPO 3° - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	17
Articolo 2.3.1 - Inumazione	17
Articolo 2.3.2 - Cippo	17
Articolo 2.3.3 - Tumulazione	17
Articolo 2.3.4 - Deposito provvisorio	17
CAPO 4° - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	18
Articolo 2.4.1 - Esumazioni ordinarie	18
Articolo 2.4.2 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	18
Articolo 2.4.3 - Esumazione straordinaria	18
Articolo 2.4.4 - Estumulazioni	19
Articolo 2.4.5 - Esumazioni ed estumulazioni e relativi costi	19
Articolo 2.4.6 - Raccolta delle ossa	20
Articolo 2.4.7 - Oggetti da recuperare	20
Articolo 2.4.8 - Disponibilità dei materiali	20
CAPO 5° - CREMAZIONE	21
Articolo 2.5.1 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	21
Articolo 2.5.2 - Urne cinerarie	21
CAPO 6° - POLIZIA DEI CIMITERI	21
Articolo 2.6.1 - Orario	21
Articolo 2.6.2 - Disciplina dell'ingresso	22
Articolo 2.6.3 - Divieti speciali	22
Articolo 2.6.4 - Riti funebri	22
TITOLO 3°	23
CONCESSIONI	23
CAPO 1° - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	23
Articolo 3.1.1 - Sepolture private	23
Articolo 3.1.2 - Durata delle concessioni	24
Articolo 3.1.3 - Modalità di concessione	24
Articolo 3.1.4 - Uso delle concessioni	24
Articolo 3.1.5 - Manutenzione ordinaria e straordinaria	25
CAPO 2° - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE	25
Articolo 3.2.1 - Divisione	25
Articolo 3.2.2 - Rinuncia della concessione per sepolture	26
Articolo 3.2.3 - Rinuncia a concessione di aree libere	26
Articolo 3.2.4 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	26
Articolo 3.2.5 - Rinuncia a concessione di manufatti	26
CAPO 3° - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	27
Articolo 3.3.1 - Revoca	27
Articolo 3.3.2 - Decadenza	27
Articolo 3.3.3 - Provvedimenti conseguenti la decadenza	28
Articolo 3.3.4 - Estinzione	28
TITOLO 4°	28
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI -	
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	28
CAPO 1° - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	29
Articolo 4.1.1 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero	28
CAPO 2° - IMPRESE POMPE FUNEBRI	29
Articolo 4.2.1 - Funzioni - Licenza	29
Articolo 4.2.2 - Divieti	29
TITOLO 5°	29
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	30

CAPO 1° - DISPOSIZIONI VARIE	30
Articolo 5.1.1 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti	30
Articolo 5.1.2 - Mappa	38
Articolo 5.1.3 - Annotazioni sul registro	30
Articolo 5.1.4 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	30
Articolo 5.1.5 - Schedario dei defunti	31
Articolo 5.1.6 - Scadenziario delle concessioni	31
CAPO 2° - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	31
Articolo 5.2.1 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento	31
Articolo 5.2.2 - Cautele	31
Articolo 5.2.3 - Responsabile del servizio cimiteriale	32
Articolo 5.2.4 - Concessioni pregresse	32
Articolo 5.2.5 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio	32
Articolo 5.2.6 - Rimesse delle autovetture funebri - Norma transitoria	32

TITOLO 1°
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.1.1 - Oggetto

1 - Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo 6° del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, al Regolamento della Regione Lombardia n. 6/2004, alla Legge Regione Lombardia n. 33/2009 capo III e loro s.m.i., ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 1.1.2 - Competenza del Servizio

1 - Il Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale è di esclusiva competenza del Comune e le funzioni relative sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Articolo 1.1.3 - Responsabilità

1 - Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2 - Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo 9° del Libro 4° del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 1.1.4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1 - Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 1.4.8 del presente regolamento;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 1.4.3 del presente regolamento;
- e) l'inumazione in campo comune per i funerali di povertà;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 1.3.4 del presente regolamento;

2 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite da apposite deliberazioni.

3 - I servizi previsti nel presente articolo si applicano anche ai cittadini della Frazione Mulazzana del Comune di Camairago.

Articolo 1.1.5 - Atti a disposizione del pubblico

1 - Presso l'Ufficio Economato del Comune di Codogno e presso il Custode del Cimitero, è conservata copia del presente Regolamento a disposizione di chiunque voglia consultarlo.

2 - Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico presso il cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali é in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

CAPO 2° - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 1.2.1 - Depositi di osservazione ed obitori

1 - Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura dei famigliari.

2 - In apposito locale del cimitero per il prescritto periodo di osservazione devono riceversi le persone:

- a - morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenere la salma per il prescritto periodo di osservazione;

- b - morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;

- c - ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

3 - L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori e' autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

4 - Nel deposito di osservazione, può essere vietata la permanenza di persone estranee e/o anche dei familiari.

5 - Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica adotta le misure cautelative necessarie.

6 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. n. 185 del 13/2/1964.

7 - La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO 3° - FERETRI

Articolo 1.3.1 - Deposizione della salma nel feretro

1 - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 1.3.3 del presente regolamento.

2 - In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3 - La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolta in lenzuola.

4 - Se la morte é dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui é rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5 - Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 1.3.2 - Verifica e chiusura feretri

1 - La chiusura del feretro é fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL o personale tecnico allo scopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al presente articolo.

2 - In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui é destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 1.3.3 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1 - La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.4.1.3 del presente regolamento, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, eseguendo quanto stabilito dall'art. 75, comma 2 D.P.R. 285/1990;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto é per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- é sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- per i trasporti all'estero o in un comune che disti più di 100 chilometri la salma deve essere racchiusa in una duplice cassa, interna in legno ed esterna in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 e deve essere applicato quanto disposto dall'art. 32 del D.P.R. 285/1990.

2 - I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3 - Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile dei Servizi di igiene pubblica dell'ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4 - Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui e' destinata; se nel trasferimento e' stato impiegato il doppio feretro e la salma e' destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5 - Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n° 285.

6 - Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7 - E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 1.3.4 - Fornitura gratuita di feretri

1 - Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 1.3.3, comma 1 lettera a) e lettera e) sub 1 del presente regolamento per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2 - Lo stato di indigenza o di bisogno e' dichiarato dal Responsabile Servizio Assistenti Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 1.3.5 - Piastrina di riconoscimento

1 - Sul piano esterno superiore di ogni feretro é applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2- Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3 - Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO 4° - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 1.4.1 - Norme generali per i trasporti

1 - In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 1.3.3 del presente regolamento; inoltre, alla salma dovrà essere praticato il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata nei seguenti casi: - se il trasporto é effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi; - durante tutto l'anno qualora il feretro debba essere trasportato in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza; - quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

2 - Il feretro é preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3 - Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio Cimiteriale.

4 - Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 1.4.9 del presente regolamento deve restare in consegna al vettore.

5 - Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 1.4.2 - Orario e giorni dei trasporti

1 - I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2 - La prenotazione dell'ora per il funerale è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'ufficio per la denuncia di morte.

3 - L'autovettura funebre deve essere sul posto di servizio almeno dieci minuti prima dell'ora fissata per il funerale.

4 - E' vietato effettuare funerali nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali, salvo il caso di due giorni festivi consecutivi. Al verificarsi di quest'ultima ipotesi il funerale va effettuato nel primo giorno festivo ad eccezione della festività del S. Natale, Capodanno e S. Pasqua.

Articolo 1.4.3 - Riti religiosi

1 - I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2 - La salma può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Articolo 1.4.4 - Modalità del trasporto e percorso

1 - Il trasporto nell'ambito comunale, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. – 2° comma - legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal

deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero comunale o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2 - Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

3 - Compete al Comando di Polizia Locale assumere gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 1.4.5 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1 - Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri non è esercitato con diritto di privativa.

Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto successivamente dal presente articolo.

Solo le imprese di trasporto funebre dotate di autorizzazione di legge possono eseguire il trasporto di salme, sia in funzione del funerale, sia per il trasporto al cimitero o al locale di osservazione o all'abitazione del defunto.

3 - Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.

Articolo 1.4.6 - Trasporti gratuiti e a pagamento

1 - I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, secondo la tariffa obbligatoria per le imprese di trasporto funebre stabilita dal Comune.

b) gratuiti in ogni altro caso.

2 - I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

Articolo 1.4.7 - Trasferimento di salme senza corteo funebre

1 - Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90 in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2 - Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3 - Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4 - I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 1.4.8 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1 - Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2 - Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 1.2.1 del presente regolamento anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3 - E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4 - Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Responsabile dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 1.4.9 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1 - Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco o Ufficiale dello Stato Civile con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2 - La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3 - Al decreto e' successivamente allegato il Nulla Osta del Responsabile dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 1.3.2 del presente regolamento.

4 - Dell'autorizzazione al trasporto é dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5 - Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove é accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 1.3.3 del presente regolamento, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6 - Per i morti di malattie infettive - diffusive l'autorizzazione al trasporto é data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

7 - Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune o dall'Ufficiale dello Stato Civile ove é avvenuto il decesso.

Articolo 1.4.10 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1 - Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, é autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 1.4.11 - Trasporti all'estero o dall'estero

1 - Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D.

1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90 precitato.

Articolo 1.4.12 - Trasporto di ceneri e resti

1 - Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2 - Se il trasporto é da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3 - Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4 - Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5 - Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 2.5.2 del presente regolamento .

Articolo 1.4.13 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1 - Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2 - L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature e' accertata dal Responsabile dei servizi di Igiene Pubblica dell'ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

TITOLO 2° CIMITERI CAPO 1° - CIMITERI

Articolo 2.1.1 - Obbligatorietà del Servizio

1 - Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede col Cimitero comunale.

Articolo 2.1.2 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1 Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) Le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) Le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
- c) Le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. del 10.09.1990 N. 285;

e) Sono altresì accolte nel cimitero le salme delle persone decedute fuori dal territorio comunale e non residenti al momento della morte nel Comune di Codogno, qualora il cambio di residenza è derivato da ricovero in casa di riposo, o in casa di cura, o in ospedale per lungodegenti e/o ammalati terminali.

f) I resti mortali delle persone sopra elencate.

2 - E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 2.1.3 - Reparti speciali nel cimitero

1 - Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2 - Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3 - Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4 - Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 2.1.2 del presente regolamento, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In mancanza di tale manifestazione devono decidere gli eredi.

Articolo 2.1.4 - Disposizioni generali - Vigilanza

1 - L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

2 - Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del T.U. degli Enti Locali.

3 - Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

CAPO 2° - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 2.2.1 - Disposizioni generali

1 - Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2 - Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

3 - Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

4 - Inoltre sono destinate aree, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi

(muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 2.3.2 del presente regolamento.

Articolo 2.2.2 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private – manutenzione straordinaria e collocazione di ricordi funebri

1 - I singoli progetti di costruzione di sepolture private o di rifacimento di sepolture esistenti debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2 - Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3 - Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4 - La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5 - In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

6 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

7 - Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

8 - Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

Articolo 2.2.3 – Monumenti, ornamenti, lapidi ed epigrafi

1 - Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali così come specificati nell'abaco da redigersi a cura dell'Ufficio Tecnico.

In mancanza del citato abaco, l'autorizzazione verrà rilasciata di volta in volta dal Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico in relazione al carattere del cimitero.

2 - Ogni epigrafe di tombe, loculi e cappelle deve essere approvata dal Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3- I lavori interessanti tombe/cappelle/loculi situati nel primo campo, sottoposto a vincolo diretto di tutela monumentale da parte della Sovrintendenza in ragione del carattere storico dello stesso, devono essere autorizzati previa acquisizione del parere di conformità da parte dell'Ente di tutela suddetto, a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Il progetto deve essere presentato in duplice copia, completo della documentazione necessaria allo scopo.

4 – In caso di accertamento di esecuzione di lavori difformi rispetto a quanto indicato nel precedente comma 1, gli stessi dovranno essere regolarizzati secondo i disposti del presente regolamento da parte

dei proprietari e degli esecutori attraverso la presentazione di apposite richieste in sanatoria secondo i disposti di legge vigenti in materia.

Articolo 2.2.4 – Vigilanza

1 - L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e comunica all'Ufficio competente eventuali contestazioni da addebitare ai concessionari.

Articolo 2.2.5 Manutenzione ordinaria

1 - Per le modifiche di epigrafi di tombe, loculi e cappelle, come le semplici aggiunte, per le manutenzioni ordinarie, le semplici riparazioni, la pulitura di monumenti, lapidi, croci, variazioni di carattere ornamentale ecc., l'impresa che effettuerà i lavori dovrà presentare al Responsabile del Servizio Tecnico Cimiteriale apposita comunicazione scritta, che dovrà specificare i lavori da effettuare, i tempi previsti ed il responsabile dei lavori.

2 - Devono essere rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero e comunque tutte quelle non consentite a norma dei commi precedenti.

5 - Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 5.2.5 comma 3 del presente regolamento.

6 - Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero, quali portafiori.

7 - Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 2.2.6 - Accesso al cimitero

1 - Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie di cui al presente capo, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2 - Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Responsabile Servizio Tecnico dietro domanda corredata di tutti i documenti relativi all'esecuzione dei lavori Cimiteriali

3 - Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc....., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà presentare comunicazione al Responsabile del Servizio Tecnico.

4 - E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5 - Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 2.6.4 e 2.6.5 del presente regolamento in quanto compatibili.

Articolo 2.2.7. - Recinzione aree - Materiali di scavo

1 - Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2 - E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico.

3 - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 2.2.8 - Introduzione e deposito di materiali

1 - E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio Tecnico.

2 - La sosta é consentita per il tempo strettamente necessario.

3 - E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4 - Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5 - Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 2.2.9 - Orario di lavoro

1 - L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

2 - E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio Cimiteriale.

Articolo 2.2.10 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1 - Il Responsabile del Servizio Cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2 - Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 2.2.11 – Responsabilità

1 - I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 2.2.12 - Materiali ornamentali

1 - Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio, trascorso il termine di 30 giorni dalla notifica della diffida ad intervenire di cui al successivo comma 3, i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2 - Il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3 - Al fine di ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro, i provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma del presente articolo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per 30 giorni.

CAPO 3° - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 2.3.1 – Inumazione

1 - Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 2.3.2 – Cippo

1 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione e' contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2 - Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3 - A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide secondo le modalità indicate nel precedente capo.

4 - L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5 - In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.

Articolo 2.3.3 – Tumulazione

1 - Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali.

2 - Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo 3° del presente regolamento.

3 - A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.

4 - Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 2.3.4 - Deposito provvisorio

1 - A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro é provvisoriamente deposto in apposito loculo o nella Cappella comunale previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

2 - La concessione provvisoria é ammessa nei seguenti casi:

a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

d) - per coloro che hanno presentato richiesta di loculo in attesa della sua disponibilità.

3 - La durata del deposito provvisorio é fissata dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati.

4 - Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile Servizio Cimiteriale, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

5 - Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6 - E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO 4° - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 2.4.1 - Esumazioni ordinarie

1 - Nel cimitero il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2 - Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.

3 - Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4 - E' compito dell'incaricato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, stabilire se un cadavere e' o meno mineralizzato al momento della esumazione.

5 - Qualora, nel corso dell'esumazione, il cadavere risultasse indecomposto si procederà alla sua inumazione nel campo appositamente individuato utilizzando sostanze biodegradabili naturali per favorire la decomposizione per un periodo di reinumazione da 5 a 3 anni.

6 - Su richiesta dei familiari è possibile provvedere alla cremazione dei resti indecomposti provenienti dall'esumazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 79, D.P.R.285/1990.

Articolo 2.4.2 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1 - E' compito del Responsabile del Servizio Cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici se disponibili.

2 - Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali é attivabile l'esumazione ordinaria.

3 - L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune é fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 2.4.3 - Esumazione straordinaria

1 - L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2 - Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

3 - Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4 - Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5 - Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 2.4.4 – Estumulazioni

1 - Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:

a - Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.

b - Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni; - su ordine dell'Autorità giudiziaria.

2 - Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

3 - I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Le estumulazioni sono effettuate nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile.

4 - I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 2.4.7 del presente regolamento, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

5 - Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione minima è fissato in cinque anni.

6 - A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio Cimiteriale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno [2] anni dalla precedente. In alternativa i familiari possono chiedere la cremazione del cadavere non decomposto fatto salvo quanto disposto dall'art. 79 D.P.R. 285/1990.

7 - Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 2.4.5 - Esumazioni ed estumulazioni e relativi costi

- 1 - Le esumazioni ordinarie sono eseguite direttamente dal Comune. Qualora i resti non vengano richiesti da un familiare saranno collocati nell'ossario comune.
- 2 - Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- 3 - Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 n° 2704 e successive modificazioni.
- 4 - In ogni caso è posto a carico dei familiari il costo dell'apertura della fossa e/o tumulo, del feretro, dell'esumazione/estumulazione o eventuale tentativo e il costo dello smaltimento dei rifiuti speciali.
- 5 - E' posto a carico dei familiari il costo della tariffa di inumazione nel caso si renda necessaria l'inumazione del cadavere indecomposto in apposito campo.

Articolo 2.4.6 - Raccolta delle ossa

- 1 - Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 2.4.7 - Oggetti da recuperare

- 1 - Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto ne danno avviso al Responsabile del Servizio Cimiteriale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2 - Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
- 3 - Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Cimiteriale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 2.4.8 - Disponibilita' dei materiali

- 1 - I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2 - Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3 - Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di altre sepolture, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4 - Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia provvisto, purché i

materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5 - Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6 - Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO 5° - CREMAZIONE

Articolo 2.5.1 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1 - L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1^f comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, e' rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

2 - Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla loro maggioranza più uno, sono determinate dall'Ufficio Stato Civile al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 2.5.2 - Urne cinerarie

1 - Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

2 - L'urna deve essere di materiale resistente.

3 - Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

4 - A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

5 - Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

6 - Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

7 - Nel cimitero viene creato apposito spazio per la dispersione delle ceneri.

8 - In ambito diverso da quello cimiteriale si consente la conservazione dell'urna cineraria unicamente presso l'abitazione dell'affidatario. Per l'affidamento delle ceneri presso l'abitazione viene prevista una tariffa comunale.

9 - Eventuali richieste, avanzate dagli aventi diritto, di conservare l'urna cineraria in luoghi diversi dalla propria abitazione non saranno accolte (art. 80 e 91 D.P.R. 285/1990).

CAPO 6° - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 2.6.1 - Orario

1 - Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2 - L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3 - L'avviso di chiusura e' dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 2.6.2 - Disciplina dell'ingresso

1 - Nel cimitero, di norma, si può entrare solo a piedi.

2 - E' vietato l'ingresso:

a) a cani o altri animali;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli **anni 10** quando non siano accompagnati da adulti.

3 - Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio Cimiteriale può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando il percorso e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 2.6.3 - Divieti speciali

1 - Nel cimitero é vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

o) qualsiasi attività commerciale.

2 - I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3 - Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 2.6.4 - Riti funebri

1 - Nell'interno del cimitero é permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2 - Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

TITOLO 3°

CONCESSIONI

CAPO 1° - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 3.1.1 - Sepolture private

1 - Per le sepolture private e' concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2 - Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3 - Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
sepulture individuali :

- loculo – nicchia adatta a contenere un cadavere realizzata in struttura;
- ossario – nicchia adatta a contenere in piccole cassette i resti mortali delle persone esumate o urna cineraria;
- giardinetto – sepoltura individuale per sistema di inumazione;

sepulture per famiglie e collettività:

- tomba di famiglia – sepolcri realizzati nel terreno posti a cielo scoperto;
- cappelle gentilizie – piccolo edificio nel quale sono realizzati i sepolcri.

4 - Il rilascio della concessione é subordinato al pagamento dell'apposita tariffa.

5 - Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6 - La concessione, e' stipulata ai sensi del T.U. degli Enti Locali, previa assegnazione del manufatto da parte del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

7 - Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8 - Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 9 - Le concessioni cimiteriali sono sottoscritte dal Responsabile del competente servizio e sono stipulate, ai sensi dell'art. 1350 del codice civile, con le seguenti modalità:
- Le concessioni cimiteriali relative a sepolture per famiglie e collettività (tomba di famiglia, cappelle gentilizie) sono stipulate in forma pubblica amministrativa con l'intervento del Segretario Comunale.
 - Le concessioni cimiteriali relative a sepolture individuali (ossari, loculo, giardinetto) sono stipulate con scrittura privata non autenticata.

Articolo 3.1.2 - Durata delle concessioni

1 - Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

La durata é fissata:

- a) in **99 anni** per le cappelle gentilizie e le aree destinate alla costruzione di cappelle gentilizie;
- b) in **70 anni** per le tombe di famiglia e per le aree su cui realizzare le tombe di famiglia;
- c) in **99 anni** per gli ossari;
- d) in **40 anni** per i loculi;
- e) in **20 anni** per i giardinetti;

2 - A richiesta degli interessati e' consentito il rinnovo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, ad esclusione dei giardinetti.

3 - Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipulazione del contratto o utilizzo della concessione.

Articolo 3.1.3 - Modalità di concessione

1 - La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2 - La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività e le concessioni di sepolture individuali, previsti dall'art. 3.1.1 del presente regolamento, é data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. In fase di costruzione di cappelle gentilizie, tombe di famiglia e sepolture individuali, l'assegnazione viene effettuata osservando come criterio di priorità la data della presentazione della domanda di concessione.

3 - La concessione di sepoltura individuale (giardinetto ventennale e loculo) viene effettuata esclusivamente in presenza del defunto. Per quanto riguarda il loculo è possibile procedere alla concessione del loculo a persona in vita esclusivamente in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno.

4 - In occasione di ampliamento del cimitero comunale, qualora si preveda la realizzazione di loculi in eccedenza rispetto al fabbisogno, é data facoltà all'Amministrazione di prevedere le sepolture da realizzare in una percentuale da determinarsi da parte della Giunta Comunale, sulla base della ricognizione delle sepolture disponibili, anche a persone in vita. L'assegnazione dei loculi avverrà

mediante avviso pubblico, per ordine progressivo dei posti disponibili, in ordine progressivo di protocollo.

5 - La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 3.1.4 - Uso delle concessioni

1 - Salvo quanto già previsto dall'art. 3.1.2 del presente regolamento, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2 - Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta.

3 - Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4 - Il concessionario potrà autorizzare la tumulazione di collaterali o affini o altri familiari, con apposita dichiarazione ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15 e successive modificazioni.

5 - Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

6 - Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7 - Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8 - Il concessionario può utilizzare il posto-salma della tomba o del loculo precedentemente dato in concessione per deporvi cassette ossario o urne cinerarie dei propri defunti sino ad un massimo di dodici.

Articolo 3.1.5 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

1 - La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorre, anche per pubbliche affissioni. I costi delle operazioni saranno addebitati al concessionario o ai suoi eredi.

CAPO 2° - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 3.2.1 – Divisione

1 - Qualora per la medesima concessione esistano più concessionari, questi possono accordarsi fra di loro per la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2 - Parimenti uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

3 - Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio Cimiteriale.

4 - La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

5 - Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, o con una semplice comunicazione, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

6 - In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 3.1.4 del presente regolamento sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

7 - L'aggiornamento della concessione è effettuato dal Servizio Cimiteriale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 3.1.4 del presente regolamento, che assumono la qualità di aventi diritto di utilizzare la concessione. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

8 - Trascorso il termine di [tre] anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

9 - La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 3.1.4 del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10 - Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 3.2.2 - Rinuncia della concessione per sepolture

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al mancato utilizzo calcolato sul tempo restante dalla rinuncia alla scadenza del contratto, **secondo la seguente modalità:**

- a) rimborso del 80% in caso di rinuncia entro un anno dalla data di tumulazione (nel caso di estumulazioni) o del contratto (per le concessioni in vita)
- b) rimborso del 70% in caso di rinuncia dopo il primo anno ed entro due anni;
- c) rimborso del 60% in caso di rinuncia dopo il secondo anno ed entro tre anni;
- d) rimborso del 50% in caso di rinuncia dopo il terzo anno ed entro quattro anni;
- e) rimborso del 40% in caso di rinuncia dopo il quarto anno ed entro cinque anni;
- f) decorsi cinque anni dalla tumulazione (nel caso di estumulazioni) o dalla data del contratto (per le concessioni in vita) non si darà luogo ad alcun rimborso.

Il rimborso sarà calcolato sul valore del manufatto alla data della sottoscrizione del contratto.

2 - Per le sepolture perpetue il conteggio sopra esposto viene rapportato a **99 anni**.

3 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 3.2.3 - Rinuncia a concessione di aree libere

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata ed è quindi libera da salme, ceneri o resti.

2 - In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma calcolata come indicato all'articolo precedente.

Articolo 3.2.4 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 3.1.1 del presente regolamento, salvo i casi di decadenza, quando:

- a - il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b - il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma calcolata come indicato all'art. 3.2.2 del presente regolamento.

2 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 3.2.5 - Rinuncia a concessione di manufatti

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 3.1.4 del presente regolamento, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata come indicato all'art. 3.2.2 del presente regolamento.

2 - La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO 3° - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 3.3.1 – Revoca

1 - Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, é facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile Servizio Cimiteriale, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

2 - Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60

giorni, almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 3.3.2 – Decadenza

1 - La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto oltre che nel caso di naturale scadenza, nei seguenti altri casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 3.1.3 del presente regolamento, penultimo comma;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 3.1.6 del presente regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 3.1.5 del presente regolamento;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2 - La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, é adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo , se questi sono reperibili.

3 - In casi di irreperibilità del concessionario o degli aventi titolo la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4 - La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile Servizio Cimiteriale in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 3.3.3 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1 - Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile Servizio Cimiteriale disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché il Responsabile Servizio Cimiteriale disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 3.3.4 – Estinzione

1 - Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 3.1.4 del presente regolamento, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2 - Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3 - Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO 4°

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO 1° - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 4.1.1 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1 - Il personale del Cimitero é tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2 - Altresì il personale dei cimiteri é tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

3 - Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

4 - Il personale del cimitero é sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO 2° - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 4.2.1 - Funzioni – Licenza

1 - Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;

- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2 - Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale.

Articolo 4.3.2 – Divieti

1 - E' fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO 5°

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO 1° - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 5.1.1 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1 - All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "dei Cittadini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2 - Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 5.1.2 - Mappa

1 - Presso il Servizio Cimiteriale é tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2 - Il registro é documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3 - Per le concessioni cimiteriali antecedenti l'anno 1950 in assenza di contratti, registrazioni, ecc... si prende atto della situazione di fatto presso il Cimitero.

Articolo 5.1.3 - Annotazioni sul registro

1 - Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2 - Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 5.1.4 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1 - Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2 - Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma é da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3 - In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 5.1.5 - Schedario dei defunti

1 - Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2 - Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3 - In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 5.1.4 del presente regolamento.

Articolo 5.1.6 - Scadenziario delle concessioni

1 - Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2 - Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria é tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO 2° - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 5.2.1 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1 - Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2 - Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3 - Il provvedimento del Responsabile Servizio Cimiteriale con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente e' comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4 - Gli adempimenti di cui all'art. 3.2.4 del presente regolamento, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5 - Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 5.2.2 - Cautele

1 - Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2 - In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 5.2.3 - Responsabile del servizio cimiteriale

1 - Ai sensi dell'art. 51, 3. comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, spetta al Responsabile del servizio Cimiteriale la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2 - Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio Cimiteriale su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

3 - Per quanto inerente gli atti di carattere tecnico, sono di competenza del responsabile del Servizio Tecnico appositamente individuato.

Articolo 5.2.4 - Concessioni pregresse

1 - Salvo quanto previsto dall'art. 5.2.1 del presente regolamento le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 5.2.5 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1 - I concessionari o gli aventi diritto d'uso di tomba o di cappelle di famiglia concesse sia a tempo determinato che alla perpetuità, sentito il parere dell'ufficio tecnico comunale, possono chiedere l'autorizzazione ad aumentare la capienza stabilita con il contratto originario di concessione o di esumare le salme tumulate da oltre 30 anni e recuperare i posti di sepoltura concessi.

2 - Per la concessioni a tempo indeterminato le autorizzazioni sono subordinate alla rinuncia della concessione alla perpetuità ed alla stesura di un nuovo contratto a tempo determinato, variante a secondo il tipo di concessione, con diritto a mantenere i resti riesumati in cassette nella misura di massimo due cassette per ogni posto di concessione.

3 - La richiesta di voltura della concessione può essere presentata dagli aventi diritto discendenti o collaterali del concessionario, senza distinzione di grado.

4 - Il rinunciante dovrà agire anche per conto degli altri aventi diritto e pagare le tariffe relative alla nuova concessione sia per i posti che per le cassette.

Per le concessioni a tempo determinato la scadenza rimane quella stabilita dal contratto originario.

In entrambi i casi la concessione è subordinata al pagamento della tariffa prevista per i posti concessi in più.

Articolo 5.2.6 - Rimesse delle autovetture funebri - Norma transitoria

1 - Le rimesse delle autovetture funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.